



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 019

del Consiglio comunale

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n. 23 di data 30.07.2020. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della TARI a valere dall'anno 2021.

=====
L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020 e ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Decreto Cura Italia" e del decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 21 aprile 2020.

All'appello nominale sono presenti, collegati attraverso la piattaforma on line Zoom, i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola	X		MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Erich	X		PLOTEGHER Angela	X	
CARBONARI Laura			POLA Georgia		
CUEL Ivano	X		RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto	X	
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello	X	
MARZARI Adriano			TOLLER Agostino		
MARZARI Martina			TOLLER Maurizio	X	

Assiste e partecipa il Segretario generale signora **Defrancesco dott.ssa Emanuela**, presente nella sede comunale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Larcher geom. Massimiliano**, presente nella sala consiliare e collegato tramite la piattaforma on line Zoom, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n. 23 di data 30.07.2020. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della TARI a valere dall'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- L'art.1 comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza al 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale, facendo salva però la disciplina della tassa sui rifiuti.
- L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione della TA.RI. è stato approvato con deliberazione n. 23 del 30 luglio 2020;

Considerato che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

Dato atto che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto sul Testo Unico Ambientale modificando i seguenti articoli:

- articolo 183: al comma 1, lettera b-ter), viene introdotta la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- articolo 184: con riferimento alla classificazione dei rifiuti;
- articolo 198: che prevedendo l'abrogazione della lettera g) del comma 2, fa venire meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- articolo 238, comma 10: che, nella nuova formulazione prevede che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Visto l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.

Considerato che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013.

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis) che, con riferimento al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate a restrizioni o chiusure delle rispettive attività, ha disposto (comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 o della TARI corrispettiva di cui all'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147, in favore delle predette categorie economiche, prevedendo (comma 2) che alla ripartizione delle somme da assegnare ai singoli Comuni si provvede con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con la Conferenza Stato Regioni da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che i Comuni possano concedere riduzioni della TARI di cui al comma 1 in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2 a valere su risorse proprie o su risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'interno n.59033 del 1^ aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Il comma 5 prevede che le risorse assegnate con il citato Decreto del Ministero dell'Interno e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate ai sensi del comma 827 dell'art.1 della L. 20 dicembre 2020 n. 178, sono recuperate nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Visto il riparto stimato che sarà confermato con D.M., in attuazione del comma 2 del D.L. 73/2021, che assegna al Comune di BRENTONICO la somma di €

29.300,00 quale quota del fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione TARI di cui all'art.1 comma 639 della L. 147/2013;

Dato atto che le risorse di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1^ aprile 2021 per l'anno 2020 non sono state interamente utilizzate e che vengono ora impiegate per le finalità di cui al presente provvedimento per euro 12.159,77;

Considerata quindi la necessità, al fine di utilizzare le risorse assegnate per l'anno 2021 nonché parte del fondo assegnato per il 2020, di prevedere, per il solo anno d'imposta 2021, una riduzione nella sottoelencata misura della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche interessate da chiusure o limitazioni di attività, come individuate nell'art. 17 del Regolamento Comunale e precisamente:

Cat.	Attività	riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40%
3	Stabilimenti balneari	0%
4	Esposizioni, autosaloni	0%
5	Alberghi con ristorante	50%
6	Alberghi senza ristorante	50%
8	Uffici, agenzie (esclusi uffici aperti al pubblico)	40%
9	Banche, istituti di credito, Studi professionali	0%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	40%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
17	Bar, caffè, pasticceria	50%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30%
21	Discoteche, night club	70%
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%

Vista la deliberazione consiliare n. 18 di data odierna (30.06.2021), con la quale è stata effettuata la conseguente variazione delle previsioni di bilancio al fine di adeguare lo stesso alle riduzioni connesse all'emergenza sanitaria.

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in L. 21/05/2021 n. 69, laddove è stabilito che "limitatamente all'anno 2021, in deroga all' e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa

corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

Tutto ciò premesso;

Ritenuta la necessità di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo TARI, approvato con deliberazione n. 23 del 30 luglio 2020, al fine di adeguarlo alle novità normative negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e in particolare:

- alle modifiche normative in materia ambientale e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti introdotte dal sopracitato D.Lgs 116/2020 di recepimento della Dir. 2018/851/UE che ha modificato ed integrato il D.Lgs.152/2006 relativamente all'eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani ed alle normative puntuali sui rifiuti provenienti dalle attività agricole industriali, ed alla facoltà per le utenze non domestiche di poter uscire dal servizio comunale di raccolta e smaltimento e beneficiare quindi dell'esenzione della quota variabile della tariffa;
- a quanto disposto in materia di utilizzo del Fondo previsto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 “Decreto Sostegni bis”;

Visti:

- il soprarichiamato art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in L. 21/05/2021 n. 69, che in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente all'anno d'imposta 2021 fissa al 30 giugno il termine entro il quale i comuni approvano il Regolamento TARI da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- il D.L. 29 aprile 2021 che ha da ultimo differito al 31 maggio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n.18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42) “;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 31 maggio 2021, di Approvazione della Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori;

Vista la proposta di modifica del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti e ritenuto di approvare le modifiche meglio indicate nel prospetto (ALLEGATO A) dove vengono evidenziati gli articoli modificati rispetto al testo vigente;

Visto l'allegato B che contiene il Regolamento aggiornato con le modifiche apportate che sostituisce la versione precedentemente approvata.

Acquisito sulla proposta di cui al presente provvedimento, il parere dell'organo di revisione dell'Ente, dott. Francesco Salvetta, espresso in data 25.06.2021;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario generale in qualità di Responsabile del Tributo, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria espresso dal Segretario generale;

Visti gli artt. 49, 92, 182, 183, comma 4, 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 11 (unanimità) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di dare atto delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come modificato negli articoli di cui al punto precedente, nel testo di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2020;

Di dare atto che il Regolamento di cui al capoverso precedente entra in vigore con effetto dal 1^ gennaio 2021;

Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 3;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli 11, espressi per appello nominale dai 11 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to geom. Massimiliano Larcher

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 01.07.2021 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Lì, 01.07.2021

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01.07.2021

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -